

Traccia n. 1


Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Funzionari Servizi Amministrativi – Avvocati – Categoria D – Posizione Economica D.1. Prima prova scritta.

Con ricorso al TAR Liguria, ritualmente notificato, il Signor Rossi impugna il provvedimento n. 1/2019, adottato dal Dirigente della Direzione Urbanistica ed Edilizia del Comune X, con il quale viene ingiunto allo stesso di provvedere alla demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su un terreno di proprietà.

In particolare, il provvedimento richiama il verbale redatto dall'ispettore edilizio dal quale risulta che, a seguito di sopralluogo da questi effettuato, è emerso che nel cortile adiacente la casa di abitazione del Signor Rossi, proprietario, era presente un manufatto con pareti in legno e copertura in lamiera ondulata, costruito su base di cemento, delle dimensioni di m. 5x5 e m.3 di altezza, adibito a magazzino, privo di permesso di costruire.

Il ricorso, svolte le premesse in fatto, chiede l'annullamento del provvedimento, con istanza cautelare, per i seguenti motivi.

1. La realizzazione del manufatto non richiede il rilascio di titolo edilizio, trattandosi di opera di natura precaria e comunque facilmente rimuovibile in considerazione del materiale impiegato nella costruzione.
2. Il Sig. Rossi, proprietario dell'area, non è l'autore dell'abuso, in effetti già presente al momento dell'acquisto della casa di abitazione e dell'area sulla quale esso insiste.
3. Poiché il manufatto risulta essere stato costruito da oltre quindici anni, l'ingiunzione impugnata avrebbe dovuto recare una specifica motivazione a giustificazione dell'interesse pubblico che in tali casi deve sorreggere il provvedimento repressivo, anche alla luce dell'affidamento riposto dal proprietario in ragione del tempo trascorso senza alcuna contestazione e del fatto che si tratta di opera realizzata in zona aperta e dunque visibile dalla pubblica via.
4. L'ingiunzione di demolizione non è stata preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, L. n. 241/1990), privando così il Sig. Rossi della possibilità di interloquire nel relativo procedimento in violazione delle fondamentali garanzie previste dalla citata legge.
5. Il provvedimento è in ogni caso illegittimo per violazione dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 perché è stato notificato senza recare in allegato copia del verbale dell'ispettore edilizio posto alla base dell'ingiunzione e richiamato in motivazione.



6. Il ricorso formula, infine, domanda di concessione di misure cautelari, in ragione dell'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla definitiva rimozione del manufatto conseguente all'esecuzione dell'ingiunzione.

*** * ***

Rediga il candidato la memoria di costituzione in giudizio nell'interesse del Comune X, formalmente completa in ogni sua parte, svolgendo le difese sui singoli motivi di censura e sulla domanda cautelare.